INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5

Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi

Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresi', volte a completare gli interventi strutturali di emergenza nei territori dell'Emilia-Romagna e della Toscana gia' avviati, rispettivamente, con il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e con il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con priorita' per quelli che hanno per finalita' il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana attuano, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza gia' avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La regione Toscana provvede, altresi', a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello e' concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonche' le maggiori spese connesse all'emergenza.

Versione in vigore dal 16 maggio 1999, non più in vigore dal 15 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-protezione-civile/art-5-interventi-urgenti-in-favore-delle-regioni-campania-emilia-romagna/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it